



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 582 DEL 18 maggio 2016**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da GGG Elettromeccanica S.r.l./ASL 2 di Chieti Lanciano Vasto. Procedura aperta per l'affidamento di un appalto di forniture di n.3 ambulanze tipo A per “soccorso avanzato” UOC 118. Importo a base di gara: 207.000,00 Euro. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. S.A. ASL 2 di Chieti Lanciano Vasto.

**PREC 3/16/F**

**Bandi di gara. Specifiche tecniche e principio di equivalenza.**

*Non limita la concorrenza e non risulta eccessiva o sproporzionata rispetto all'oggetto del contratto la previsione contenuta negli atti di gara di caratteristiche minime dei veicoli da fornire per il servizio di trasporto in emergenza neonatale (STEN), anche in considerazione della particolare tipologia di automezzi oggetto della fornitura formati dall'assemblaggio di una cellula ai vani di trasporto e agli accessori medici richiesti, tutti pezzi reperibili dall'appaltatore liberamente sul mercato.*

**Art. 68 D.lgs. 163/2006;**

**Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere, prot. n. 126721 del 1 ottobre 2015, con cui la Fratelli La GGG Elettromeccanica S.r.l. chiedeva un parere all'Autorità sulla legittimità del bando e dell'esclusione comminata dalla stazione appaltante in quanto il mezzo di soccorso per STEN indicato nell'offerta non sarebbe stato conforme per cilindrata minima al richiesto. Lamentava l'istante un'illegittima restrizione della concorrenza operata dalla stazione appaltante attraverso le specifiche tecniche contenute nel bando, in quanto tra i prodotti disponibili in commercio soltanto il marchio Fiat avrebbe immesso sul mercato una tipologia di veicolo che unisca la potenza e la cilindrata indicate nel bando di gara;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 19 gennaio 2016;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006;*

RILEVATO che la ASL 2 di Lanciano, Vasto e Chieti, nella propria memoria di replica, ha specificato che le caratteristiche minime dei veicoli da fornire, individuate conformemente alla normativa in vigore,



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

riguardano pezzi da assemblare a cura dell'appaltatore utilizzando cellule prodotte da varie case automobilistiche, liberamente reperibili sul mercato;

CONSIDERATO che il principio di equivalenza prevede, ai sensi dell'art. 68 del Codice n. 163/2006, le specifiche tecniche di appalto “*devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza*”;

CONSIDERATO che per le speciali caratteristiche del servizio di trasporto d'urgenza neonatale, le soluzioni proposte dai concorrenti come veicoli da fornire devono essere conformi a specifica normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze e alle disposizioni del Codice della Strada; RILEVATO che la stazione appaltante ha documentato che la destinazione del veicolo al particolare tipo di servizio STAM e STEN (trasporto d'urgenza in area materno infantile) rende indispensabile la dotazione adeguata, con determinate caratteristiche di cilindrata come indicato nel bando;

RITENUTO quindi che non appaiono sproporzionate ed eccessive le richieste contenute nel capitolato d'appalto rispetto all'oggetto del contratto;

RILEVATO che la stazione appaltante negli atti di gara non ha specificato alcun marchio di riferimento per il prodotto di cui approvvigionarsi; le cellule dell'automezzo su cui vengono montati vani e accessori sono reperibili liberamente sul mercato e prodotti dalle varie case produttrici del settore;

RITENUTO che non sussiste violazione dell'articolo 68 del Codice nel caso in cui le specifiche tecniche siano articolate in modo tale da non apparire mirate ad identificare o favorire uno specifico prodotto, né contengano riferimenti a marchi o a sistemi applicativi reperibili in commercio (vd. Pareri di prec. n. 34/2014; 13/2014; 159/2013);

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

*Il Presidente f.f.  
Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 maggio 2016

Il Segretario Maria Esposito